

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2391

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3519)

approvato dalla Camera dei deputati l'8 luglio 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 luglio 2003*

Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation*, nonchè alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'*Asem trust fund*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation* (IIC), della quale l'Italia fa parte ai sensi della legge 29 aprile 1988, n. 165.

2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 15.360.000 dollari USA per il periodo 2000-2007.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 7.680.000 euro per l'anno 2003 e in 1.980.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo con un contributo di 110.221.542 euro per il periodo 2001-2004.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati ai sensi del predetto comma.

Art. 4.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) con un contributo di 28.806.000 euro per il periodo 2001-2003.

2. È altresì autorizzata la corresponsione all'IFAD, per il periodo 2001-2003, della somma di 3.720.000 euro, da destinare alla *Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Debt Initiative*.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse dell'*Asem trust fund* (ATF-2) con un contributo di 2.000.000 di euro per il 2003.

Art. 6.

1. Per l'attuazione dell'articolo 3 è autorizzata la spesa di 82.666.157 euro per l'anno 2003 e di 27.555.385 euro per l'anno 2004.

2. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 28.806.000 euro per l'anno 2003.

3. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di 3.720.000 euro per l'anno 2003.

4. Per l'attuazione dell'articolo 5 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, complessivamente pari a 117.192.157 euro per l'anno 2003 e a 27.555.385 euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.